PN FEAMPA
ITALIA 2021/2027

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI, la PESCA e l'ACQUACOLTURA

Reg. (UE) n. 2021/1139

SSL GAL Pesca Approdo di Ulisse

BANDO DI ATTUAZIONE

PRIORITA' 3
Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura

AZIONE 2
Attuazione e gestione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

INTERVENTO CODICE 331214

SCHEDA DI COERENZA

Il presente bando relativo all'attuazione dell'intervento codice 331214 è adottato in coerenza delle seguenti modalità attuative:

Priorità	*1- Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche*
Obiettivo specifico	*1.1 - Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale*
Azione	*2- Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne*
Codice intervento	*111201*

QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI INTERVENTI

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	1-Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale
Azione	*Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne*
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	1-Riduzione degli impatti negativi e/o contributo agli impatti positivi sull'ambiente e contributo a un buono stato ecologico
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 21, 22, 33, 34, 35, 47, 48, 56
Modalità attuativa	Regia – GAL PESCA APPRODO DI ULISSE
Competenza	GAL PESCA APPRODO DI ULISSE/REGIONE CAMPANIA

DEFINIZIONI

- **"Piccola pesca costiera":** attività di pesca praticate da pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio e di stazza inferiore a 15 GT;
- "**Pesca nelle acque interne**": le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.
- "**Pescatore**" - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- "**Impresa di pesca**" - un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- "**Armatore di un'imbarcazione da pesca**" – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- "**Proprietario**" - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- "**Tipologia di Intervento**" - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- "**Tipologia di Operazione**" - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- "**Investimento**" - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- "**Soggetto attuatore dell'intervento**" - L'Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II.).
- "**Piani di Gestione Locali** (PLG) – Piani che prevedono le misure coerenti con l'art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- **IAS - *Invasive alien species***: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- **SNAI**: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- **Strategia macroregionale**: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- **Strategia del bacino marittimo**: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona

geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

- "**Istanza generale**": l'istanza di sostegno presentata da un richiedente su più azioni/interventi ricompresi nel bando e composta da "istanze specifiche" su più azioni/interventi.

INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI INTERVENTI

1 OBIETTIVO SPECIFICO

L'OS 1.1 sostiene lo sviluppo economico, sociale ed ambientale delle attività di pesca, un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (*Farm to Fork*), la promozione della trasformazione economica innovativa, il miglioramento dei processi produttivi, la ristrutturazione della flotta peschereccia italiana, soprattutto della piccola pesca costiera (PPC). Si punterà alla transizione verde del settore, mediante un approccio ecosistemico alla gestione delle attività coerentemente con le misure previste dalle raccomandazioni della CGPM per la conservazione e la gestione degli *stocks* e per l'attuazione di Agenda 2030.

2 FINALITA' DEL BANDO DELLE AZIONI E OPERAZIONI ATTIVABILI

La finalità dell'azione "Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne" è quella di rendere le attività di piccola pesca costiera più sostenibili attraverso l'individuazione di misure tecniche di mitigazione degli impatti della piccola pesca costiera, anche con la modifica e sostituzione degli attrezzi utilizzati con altri più selettivi. Si favorirà il protagonismo delle imprese di piccola pesca costiera nell'autogestione dell'attività di pesca sulla base di modelli di gestione basati sui principi della sostenibilità e transizione green.

L'azione, attraverso l'intervento "*Riduzione degli impatti negativi e/o contributo agli impatti positivi sull'ambiente e contributo a un buono stato ecologico*" attiva l'operazione riportata nella tabella che segue.

CODICE INTERVENTO	OPERAZIONI ATTIVABILI
111201	33- Selettività degli attrezzi per ridurre le catture accidentali

3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BANDO

Nell'ambito della SSL del GAL Pesca Approdo di Ulisse il Bando è parte dell'Azione 1 A "Ancora" - PN FEAMPA Campania 2021/2027. Il presente Bando contribuisce all'attuazione dell'azione 2 della Priorità 3 del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura - Reg. (UE) n. 2021/1139; a tal fine il bando viene attuato secondo le modalità previste dell'obiettivo specifico 1.1 ed in particolare gli interventi di codice **111201**, disciplinando le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di sostegno finanziario, l'ammissione al finanziamento, la realizzazione dell'operazione finanziata, e l'erogazione del sostegno. Di seguito, pertanto, sono disciplinate le modalità attuative del richiamato intervento.

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata, complessivamente, in € **292.386,90**. Eventuali economie o maggiori disponibilità che dovessero verificarsi, potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente Bando ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione.

Responsabile degli Interventi (RdI) è il Dott. Giuseppe Cicalese – nomina in CdA del GALP del 09/01/2026.

Per l'attuazione del presente Bando il GAL si avvale della collaborazione di una struttura per l'Istruttoria delle Istanze che al proprio interno provvederà all'individuazione del Responsabile della Ricevibilità (RdR) delle istanze di sostegno e, per ciascuna istanza, del Responsabile del Procedimento (RdP), per l'ammissione e la valutazione, e del Responsabile del controllo (RdC), per l'erogazione del sostegno.

È fatta salva la facoltà del CdA del GAL Approdo di Ulisse di disporre la proroga della scadenza e/o la revoca del presente Bando di sostegno, sia in corso di validità, che già scaduto, per effetto di atti imposti dall'AdG, dell'OI o per oggettive ragioni di opportunità. Alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle istanze di sostegno eventualmente pervenute anche prima della revoca.

3.1 Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento, per gli interventi di cui al capitolo 2 del presente Bando:

CODICE INTERVENTO	SOGGETTI AMMISSIBILI
111201	• Imprese ed Armatori di imbarcazione da pesca di Piccola Pesca Costiera;

3.2 Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso il seguente obiettivo specifico: "Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale".

Il conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP), nel caso di specie, saranno raggiunti con l'attuazione dell'operazione 33; a tal proposito tale operazione prevede la possibilità di sostenere l'adeguamento o la sostituzione degli attrezzi da pesca alle condizioni di seguito indicate:

a) *destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riferimento alla taglia o alla specie;*

b) *a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando o riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'art.15 del Regolamento (UE) n.1380/2013. Le misure tecniche adottate dovranno contribuire al raggiungimento dell'MSY.*

La modifica e sostituzione degli attrezzi sarà prevista nei casi in cui si dimostri una maggiore selettività, anche nel follow up delle iniziative.

Sulla base di queste indicazioni il GAL Pesca Approdo di Ulisse ha realizzato preliminarmente uno studio per stabilire nell'area coperta dal GAL le caratteristiche degli attrezzi da pesca relativi a reti a tremaglio (GTR) ed reti ad imbrocco (GNS) per la pesca di specie demersali e del nasello, al fine di individuare quali apertura delle maglie da sostituire per rendere l'attrezzo più selettivo. Sulla scorta delle informazioni riportate nello studio il GAL pesca Approdo di Ulisse sosterrà la sostituzione di reti da imbrocco e tremaglio, agli aventi diritto, utilizzate dal richiedente con altre più selettive la cui caratteristiche sono state individuate dallo studio effettuato e riportate nell'allegato A.

3.3 Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale)

Il presente Bando trova applicazione nel territorio del GAL Pesca Approdo di Ulisse in base alla sede legale dell'impresa.

3.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

La scadenza del presente Bando è fissata il giorno 15 Aprile 2026.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web www.galpescaapprododiulisse.it

3.5 Misura del contributo pubblico

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.
L'aliquota del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 100% della spesa totale ammissibile.

3.6 Spese ammissibile

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida sulle spese ammissibili del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 1.2 le categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

a) Spese per beni (acquisto di reti);
b) Spese generali.

In particolare, per quanto riguarda le spese per l'acquisto di beni, nell'allegato A si riportano le quantità di reti ammissibili al contributo FEAMPA in relazione alla tipologia di rete (rete tremaglio ovvero rete da imbrocco) e al numero degli imbarcati alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. Relativamente alle spese generali è ammesso esclusivamente il ricorso alle **spese forfettarie non superiori al 7%** computato quale percentuale rispetto alla spesa sostenuta per la sostituzione delle reti, secondo quanto riportato nel *vademecum sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi*, approvate con Decreto Direttoriale MASAF n.0290090 del 26.06.2025
Nel caso di imprese armatrici e/o gestori di imbarcazioni da pesca è ammessa la presentazione di un'istanza per più imbarcazioni da pesca.

3.7 Spese non ammissibili

Le spese non ammissibili ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 sono indicate nel paragrafo corrispondente delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

ISTANZA DI SOSTEGNO

4 FORMALITA' DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

4.1 Titolare dell'istanza di sostegno

L'istanza di sostegno deve essere presentata dall'impresa di pesca ovvero dall'armatore del peschereccio direttamente interessato all'operazione. Nel caso di una domanda di sostegno che prevede l'interessamento di più imbarcazioni da pesca, questa deve essere presentata dall'armatore delle imbarcazioni interessate dall'investimento

4.2 Redazione e recapito dell'istanza di sostegno

L'istanza di sostegno deve essere redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato 1, e corredata dell'Allegato 2 debitamente compilato e della documentazione richiesta dal presente bando. La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e ogni documento per cui è richiesta firma, devono essere sottoscritti dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).

L'istanza di sostegno va inoltrata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: avvisiapprododiulisse@pec.it e deve riportare in oggetto la dicitura: "FEAMPA Campania 2021/2027 GAL Pesca Approdo di Ulisse– candidatura al Bando di Intervento 33114 coerente con intervento codice 111201– CdA del GAL Pesca Approdo di Ulisse del 25/07/2025 Mittente ..... Sede dell'operazione …….– Titolo dell'operazione ....."

L'istanza di sostegno deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del bando.

L'istanza deve riportare con riferimento al progetto tutte le informazioni richieste di cui all'allegato 1 e 2 al presente bando. In particolare dovranno essere valorizzati tutti gli indicatori richiesti in quanto necessari all'espletamento delle attività proprie dell'Autorità di Gestione nazionale. A progetto ultimato, nella documentazione di saldo, dovranno essere evidenziati i valori effettivamente raggiunti per ciascun indicatore di risultato.

L'istanza di sostegno deve essere corredata di copia di un documento di identità (carta di identità o passaporto) del legale rappresentante del candidato persona giuridica, ovvero dell'armatore dell'imbarcazione/i e del tecnico progettista (ove esplicitamente previsto) ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza potrà essere inviata, esclusivamente a mezzo PEC, anche da eventuali soggetti delegati dal candidato, previo esclusivo utilizzo del modello Allegato 3. In tal caso, anche le successive

comunicazioni al/dal candidato avverranno tramite la PEC del soggetto delegato.

4.3 Ricevibilità dell'istanza di sostegno

Non è ricevibile l'istanza di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati, o ad amministrazioni diverse dal Gal Pesca Approdo di Ulisse;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. priva del documento "Istanza di ammissione al finanziamento" (Allegato 1 al bando), o del documento "Sezione anagrafica / Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista" (Allegato 2 al bando), o assenza delle rispettive sottoscrizioni.
4. priva dei dati richiesti nella "Istanza di ammissione al finanziamento" (Allegato 1 al bando); Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

L'acquisizione al protocollo del GAL Pesca Approdo di Ulisse assicura la numerazione univoca e progressiva del plico, la data di protocollazione.

Per ogni istanza pervenuta, la verifica delle condizioni di ricevibilità è eseguita in conformità alle indicazioni contenute nel Paragrafo 5.2.3 "Ricevibilità" del Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione FEAMPA 21-27, approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n. 335 del 21/11/2024 e ss.mm.ii.

AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

4.4 Caratterizzazione del richiedente

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, il richiedente alla data di presentazione dell'istanza di sostegno deve possedere tutti i requisiti previsti nei successivi sottoparagrafi tra cui quelli necessari per il mantenimento delle condizioni anche dopo la presentazione dell'istanza di sostegno.

4.4.1 Requisiti generali di ammissibilità

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
2. altri requisiti generali ulteriori:
   a) di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Campania;
   b) non aver già usufruito di un finanziamento per gli stessi investimenti nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno FEAMPA;
   c) non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro

II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

d) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno;
e) non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
f) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

4.4.2 Requisiti soggettivi specifici per l'Intervento

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, specifici per accedere al finanziamento, in occasione del presente bando:

1. essere impresa di pesca ovvero armatore di imbarcazione da pesca;
2. avere sede legale, in uno dei comuni costituenti il GAL Pesca Approdo di Ulisse;
3. essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca

4.4.3 Requisiti specifici degli Interventi

L'operazione è ammissibile al finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della istanza di sostegno, tutte le seguenti condizioni:

1. l'operazione concorra al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico 3.1 del FEAMPA 2021/1139;
2. l'operazione rientri negli interventi ammissibili di cui al par. 1.2 del presente bando;
3. l'operazione, in tutto o in parte non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
4. il cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione sia di durata non superiore ai 6 mesi;
5. l'imbarcazione da pesca oggetto di finanziamento deve rientrare tra quelle della piccola pesca costiera;
6. l'imbarcazione da pesca deve riportare sulla licenza da pesca i sistemi per cui si richiede la sostituzione dell'attrezzatura ed in particolare quelli di codice GTR e/o GNS
7. alla data di pubblicazione del bando, il richiedente deve avere sede legale (Impresa ovvero Armatore) nel territorio del GAL Pesca Approdo di Ulisse;
8. l'imbarcazione deve essere iscritta nel registro della flotta comunitaria;
9. le imbarcazioni da pesca oggetto di finanziamento devono essere a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro;
10. le imbarcazioni oggetto di finanziamento devono essere a norma con riferimento alla normativa su igiene e salute;
11. il sostegno non deve essere stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario;

4.4.4 Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046

L'istanza di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;

b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;

c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave[2];

d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
   i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/13713 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee4;
   ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/13715 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea6, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI7, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
   iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI8;
   iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/8499;
   v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI10, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
   vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE11;

e) abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/199512;

g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha

creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

4.4.5 Requisiti di cui all'art. 11, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[14], nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 1115, e disciplinato nell'ambito del par. 4 dello stesso articolo.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 11, dopo la presentazione dell'istanza il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

4.4.6 Requisiti di cui all'art. 11, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

d) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio[13] o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
e) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi

nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;

f) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 1115, e disciplinato nell'ambito del par. 4 dello stesso articolo.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 11, dopo la presentazione dell'istanza il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

4.4.7 Requisiti di ammissibilità della spesa

Ai sensi dell'Appendice 8 del Decreto Dirigenziale Regionale n. 335 del 21/11/2024 – "Azioni Realizzate da soggetti terzi selezionati dal GAL" e del Paragrafo 5.2.4 "Ammissibilità e valutazione", nell'istruttoria di ammissibilità è verificato che il candidato e l'operazione presentata, si ano in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Bando per accedere al sostegno.

Il GALP, tra l'altro:

- verifica la rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;
- procede all'esame delle caratteristiche tecnico-economiche di ciascuna domanda di sostegno;
- verifica la coerenza delle voci di spesa con le Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021/2020, verifica la coerenza delle attività di progetto con quanto previsto dalle Dis posizioni attuative di intervento redatte dall'AdG o dai regolamenti. Le suddette verifiche sono n ecessarie per la definizione degli importi ammissibili al sostegno;
- richiede ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) della Legge 241 del 7 agosto 1990, per il contr ollo sia amministrativo che tecnico, documentazione integrativa e precisazioni ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria;
- provvede tempestivamente, per il tramite della competente UOD , alla verifica delle autodichiarazioni rese ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000 ed alla eventuale acquisizione della documentazione obbligatoria in capo ad altre amministrazioni, quali Antimafia, DURC, DURF, ecc. (in proposito si veda il paragrafo 8);
- compie gli atti e adotta i provvedimenti necessari, in caso di dichiarazioni mendaci che risultino d alle verifiche effettuate

La richiesta di integrazione documentale e il relativo riscontro intercorrono direttamente tra il RdP e il candidato. È opportuno che sia la richiesta che il riscontro, siano indirizzate per conoscenza al RdI.

Il cronoprogramma consente anche il monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Per confrontare lo stato di avanzamento effettivo con quello programmato, il RdI può chiedere al beneficiario, in qualsiasi momento, l'aggiornamento della documentazione giustificativa della spesa e della Scheda di riepilogo fatture. La stessa richiesta può essere avanzata ai fini della certificazione della spesa.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DI INTERVENTO

5 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Negli allegati:

- **ALLEGATO A – Codice intervento 111201**

si riportano indicazioni specifiche relative alla tipologia di operazione attivata, ai criteri di selezione ed alle spese ammesse.

5.1 Criteri di selezione

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione, operata in base ad una griglia di criteri specifici per ciascun intervento di cui al capitolo 2, di cui agli allegati A al presente bando.

La metodologia del calcolo da applicare per la selezione al finanziamento è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023 e modificato nell'ambito della procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 15 Luglio 2024.

Per l'intervento attivato sarà predisposta una graduatoria in cui saranno inserite solo le istanze specifiche di intervento che avranno raggiunto un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40. Le istanze che NON avranno raggiunto il punteggio di 40, NON saranno ammissibili a contributo e ad esse si attribuirà convenzionalmente un punteggio pari a 0.

Le operazioni ammesse accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando.
In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applicherà il criterio dell'età del beneficiario, con preferenza del più giovane

6 VARIAZIONI, VERIFICHE, CONCESSIONI

6.1 Variazione dei dati esposti nell'istanza di sostegno

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione dell'istanza di sostegno.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti ai criteri di selezione delle istanze. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti per l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che dovessero intervenire successivamente, ossia nel periodo compreso tra la presentazione dell'istanza e la formazione della graduatoria di ammissibilità finale, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente, mentre, al contrario, possono determinarne una diminuzione sia in termini di assegnazione di priorità assolute che di decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, dette variazioni non potranno comportare la perdita dei requisiti, o la retrocessione in graduatoria in posizione non più utile al beneficio, pena la non ammissione al finanziamento.

6.2 Procedimento di ammissione al finanziamento e approvazione della graduatoria regionale

L'istruttoria delle istanze pervenute è avviata dopo la data di scadenza del presente Bando.
Al candidato, viene data comunicazione dell'avvio dell'istruttoria e del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, unitamente all'esito della ricevibilità, con la relativa motivazione e termini per eventuale riesame o ricorso qualora non favorevole.

Per il controllo tecnico-amministrativo di ammissibilità dell'istanza di sostegno il RdP può richiedere documentazione integrativa e precisazioni ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990. Contemporaneamente all'istruttoria sono avviate le procedure di controllo delle dichiarazioni rese dai candidati per ciascuna istanza di sostegno ricevuta, operate dalla UD del RAdG.

L'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza di sostegno, si conclude, di norma, entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando. Al termine dell'istruttoria è predisposto l'elenco provvisorio delle istanze pervenute; in caso di inammissibilità ne è data comunicazione al candidato con indicazione delle motivazioni e termini e modalità per l'istanza di riesame.

Le istanze ritenute ammissibili andranno a popolare la graduatoria provvisoria, eventualmente anche con riserva relativa alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e alle acquisizioni certificazioni prodotte. La graduatoria provvisoria è trasmessa alla Regione Campania che a seguito di valutazione procederà alla pubblicazione sul portale sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html.web e a trasmetterla al GAL pesca Approdo di Ulisse per la pubblicazione all'indirizzo web dell'Ente www.galpescaapprododiulisse.it alle pagine dedicate a "Bandi ed Avvisi".

La pubblicazione della graduatoria delle istanze di sostegno ammesse e di quelle non ammesse tiene

luogo di comunicazione ai richiedenti del punteggio attribuito o dei motivi ostativi all'ammissibilità della istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

Le istanze di Riesame vanno inoltrate nel termine di 10 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione individuale di esito non favorevole della Ricevibilità, o di pubblicazione dell'esito del procedimento con la graduatoria; le modalità di inoltro e di ricevimento sono quelle indicate per l'istanza di sostegno. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato con motivazione.

Al termine delle procedure di istruttoria, di riesame e/o di accertamento sulle dichiarazioni il RdP redige la proposta di graduatoria che prevede l'elenco delle istanze positivamente istruite nonché l'elenco delle istanze non ammesse e/o escluse a seguito di verifiche/accertamenti.

L'elenco delle istanze di sostegno ammissibili a cofinanziamento, riporterà almeno le seguenti informazioni:

1. data di registrazione/protocollo dell'istanza;
2. titolo dell'operazione;
3. estremi anagrafici del beneficiario al finanziamento;
4. punteggio attribuito in fase istruttoria per ciascuna azione;
5. l'importo totale della spesa ammessa;
6. l'importo del finanziamento;
7. l'importo a carico del beneficiario;
8. tempo di realizzazione dell'operazione (da crono programma);

La Graduatoria di merito è adottata, su proposta del Responsabile di Intervento (RdI), con provvedimento dirigenziale della UOD 500719 Ufficio Caccia, Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; del provvedimento è data pubblicazione sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA all'indirizzo web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html.

6.3 Procedimento di concessione del finanziamento

Successivamente all'approvazione della graduatoria di merito si procederà all'adozione dei decreti di concessione, provvedendo a darne comunicazione agli aventi diritto.
Il provvedimento di concessione del finanziamento, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.), è adottato dal RAdG con decreto dell'Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali accettazione e notificato al Beneficiario.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione delle operazioni finanziate è così determinato:

- 6 mesi per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);

Detto tempo decorre dalla data di scadenza del termine per l'Accettazione del sostegno, previsto nel documento "Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia" di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024 (si veda l'Appendice 7)
Il diritto del beneficiario al sostegno si perfeziona con l'accettazione della Concessione; il beneficiario decade dal diritto per Revoca, disposta dall'Amministrazione d'ufficio, per inosservanza del beneficiario degli obblighi a proprio carico (Decadenza sanzionatoria), o a richiesta del beneficiario, per Rinuncia volontaria (Recesso).

DISPOSIZIONI FINALI

7 DISPOSIZIONI

7.1 Disposizioni generali

Il presente bando è integrato con le disposizioni riportate nel documento "Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia" previsto come appendice alle Disposizioni Procedurali del Referente regionale dell'Autorità di Gestione" (così detto "Manuale delle Procedure e dei Controlli"), versione 01 del PN FEAMPA dell'OI Regione Campania. adottato con Decreto regionale dirigenziale n. 335 del 21/11/2024.
Detto documento disciplina, in particolare, le procedure che il Beneficiario deve seguire a partire dalla concessione del finanziamento nella realizzazione dell'operazione per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e Saldo o pagamento in soluzione unica) e altre informazioni che l'Amministrazione è tenuta a rendere ai potenziali Beneficiari, interessati a presente bando. Le disposizioni in esso contenute sono a tutti gli effetti parte integrante del presente Bando.

7.2 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente Bando, incluse le eventuali proroghe e varianti, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché ai documenti adottati dall'AdG nazionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

8 DOCUMENTI

8.1 Documenti a corredo della domanda di finanziamento

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta con il presente bando:

Documentazione da allegare	
	Documento
1.	*Allegato 1* al bando (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante.
2.	Allegato 2 al bando (sezione anagrafica, descrizione dell'intervento / dichiarazioni del progettista) compilato in ogni sua parte e corredato, di tutta la documentazione nello stesso indicata, datato, e sottoscritto dal richiedete o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).
3.	Allegato 3 (solo se occorrente) Delega utilizzo PEC e domiciliazione per ricezione ed invio comunicazioni
4.	Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello statuto, ed elenco di soci della società, per le strutture associate.
5.	(a*d eccezione delle ditte individuali*) Copia conforme all'originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della delibera con la quale l'Organo di Amministrazione dell'impresa richiedente, approva il progetto e la relativa previsione di spesa e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e a sottoscrivere gli impegni previsti dall'operazione, per le strutture associate.
6.	Documentazione dei tre preventivi per ogni fornitura di beni e servizi (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, preventivi, ecc.); relazione asseverata del tecnico progettista circa la scelta di dei beni e servizi oggetto di fornitura, comprovante anche l'effettiva sussistenza di esclusiva e la carenza di ditte concorrenti, se del caso.
7.	Documentazione relativa ad aver effettuato almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione dell'istanza (copie libretto carburante, copia fatture riportanti i DDT, scontrini fiscali, etc).
8.	Documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, curricula vitae.).
9.	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
10.	Copia del documento d'identità del tecnico progettista, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
11.	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente, o necessaria date le circostanze della domanda o le caratteristiche dell'operazione, o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire.
12.	Altri documenti da specificare

8.2 Modelli allegati al bando

Gli schemi tipo degli allegati al presente bando sono resi disponibili, in formato *.doc*, o comunque in format editabile, sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Campania 2021/2027, all'indirizzo http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html.

Allegato 1 – Istanza di ammissione al finanziamento;

Allegato 2 – Sezione anagrafica, Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista;

Allegato A-111201;

Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021- 2027;

Allegato 3 - Delega utilizzo PEC e domiciliazione per ricezione ed invio di comunicazioni.